

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Tel.: 3479632101

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 25.05.2023, N. 2636-2023, RESA DAL TAR
LAZIO – ROMA
SEZ. III BIS , NEL GIUDIZIO N.R.G. 6135-2023**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Laura Petrino**, in base all'autorizzazione di cui al'Ordinanza n. 2636-2023 resa dal TAR Lazio Roma, Sez. III BIS, nell'ambito del giudizio nrg 6135-2023,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Tre Bis; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 6135-2023;
- il ricorso è stato presentato da **Laura Petrino**;

Il ricorso è stato presentato contro: il **Ministero dell'Istruzione e del merito**, in persona del Ministro p.t., con sede istituzionale al Palazzo del Ministero della pubblica istruzione – Viale di Trastevere 76/a, Roma; **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale – Direzione Palermo**, in persona del l.r.p.t, sedente in Via Giovanni Fattori, 60, 90146 Palermo PA, la **Commissione giudicatrice n. 3**, in persona del Presidente p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

- con il ricorso si è chiesto **l'annullamento**: dell'Avviso recante i risultati della prova orale sostenuta in data 17.03.2023 presso l'I.I.S. "L.Sciascia" sito in Contrada Muti - Sant'Agata di Militello (ME) alle ore 15,00 nell'ambito del Concorso ordinario D.D. n. 499/2020 e D.D. 23/2022 – classe di concorso A046 “Scienze giuridico-economiche”, per come affisso in sede d'esame in pari data; Dei verbali della Commissione esaminatrice n. 3 nonché di ogni atto inerente l'indizione delle prove orali A046 nella parte di interesse; Del decreto di nomina della Commissione giudicatrice per la prova orale c.d.c. A046 , per come successivamente integrato/rettificato, nella parte in cui non viene previsto un tecnico-informatico; dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova orale A046 sostenuta dalla ricorrente; di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il bando di

indizione della procedura concorsuale di cui al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con relativi Allegati, se necessario e ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; b) il Decreto Ministeriale concernente *le disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno* (D.M. n. 201 del 20 aprile 2020) e relativi allegati, nelle parti di interesse e se necessario; c) il quadro di riferimento di valutazione per la prova orale pubblicato sul sito del USR resistente e in riferimento alla classe di concorso A046, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d) gli atti inerenti la valutazione dei titoli e le Graduatorie pubblicate eventualmente nelle more del presente giudizio; nonché *l'accertamento* del diritto della ricorrente ad essere ammessa al successivo step della procedura di concorso, o, in alternativa, a ripetere la prova orale innanzi ad una Commissione diversamente formata e da rinominarsi.

- Non sussistono controinteressati in senso tecnico non essendo stata ancora pubblicata la Graduatoria di merito del concorso;
- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, co.2, del Decreto ministeriale n. 326 del 09.11.2021; Violazione e/o falsa applicazione del quadro di riferimento per la valutazione della prova orale – classe di concorso A46; Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994; Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità; Contraddittorietà dell'azione amministrativa; Difetto assoluto di motivazione; Violazione del principio di proporzionalità; Violazione del principio della par condicio concorsorum; Ingiustizia grave e manifesta; Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 cost. ; Violazione dell'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Con il ricorso si è lamentata la condizione di disparità in cui è stata posta la ricorrente durante la prova del concorso in questione – c.d.c. A-46. In particolare, in violazione di quanto previsto dall'art. 5 del DM n. 326/2021, del bando e del quadro di riferimento per la valutazione della prova orale, alla ricorrente (1° candidata a svolgere la prova), una volta rilevata la difficoltà ad aprire la penna USB contenente il progetto in power point, le è stato

“intimato” di procedere “a memoria” ad esporre il detto progetto, piuttosto che darle un tempo suppletivo per risolvere la problematica/fornirle assistenza/essere semplicemente rinviata ad un turno successivo. In effetti, proprio dal quadro di riferimento per la valutazione della prova orale – c.d.c. A-46, reso pubblico proprio dall’USR Sicilia – Direzione Palermo, in esecuzione di quanto previsto dal D.D. , si evince chiaramente che la prova orale si sarebbe anche *nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali;* Non solo : tra i criteri valutati – come sopra anticipato – figura proprio la **“Competenza di progettazione pedagogico-didattica**, con riferimento alla preparazione teorica in ambito normativo, alla collocazione della progettazione rispetto al contesto dato” per cui erano attribuibili max 40 pt.

E’ opportuno altresì sottolineare che, nonostante si prevedesse una presentazione digitale, la Commissione n. 3 innanzi a cui la ricorrente ha svolto la ricorrente non contemplata tra i propri alcun membro con competenze informatiche che di fatto avrebbe potuto assistere l’aspirante docente in caso di problematiche tecniche come appunto è accaduto nel caso di specie. Ciò ha inciso negativamente sullo svolgimento della prova della ricorrente che, dunque, è stata posta in posizione di svantaggio rispetto a tutti gli altri candidati. La ricorrente ha ottenuto invero un punteggio insufficiente al superamento della prova.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

In via preliminare: e se ritenuto necessario e opportuno, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune;

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno, di ordinare all’Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla formulazione della prova d’esame per la c.d.c. A46 sostenuta dal ricorrente, nonché i verbali dei commissari presenti con indicazioni delle rispettive qualifiche;

In via cautelare: sospendere la procedura concorsuale e/o ammettere con riserva ed eventualmente in sovrannumero la ricorrente al successivo step procedurale (da espletarsi anche in forma suppletiva);

Nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso, e per l'effetto: a) disporre la rettifica in melius del punteggio della ricorrente in riferimento ai quiz contestati annullando la graduatoria nella parte in cui non ricomprende la ricorrente; b) consequenzialmente e definitivamente, dichiarare la ricorrente ammessa al successivo step della procedura concorsuale, , in alternativa, disporre una nuova prova d'esame per la medesima da espletarsi innanzi ad una nuova Commissione.

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza n. 836-2019, a cui fa integrale rinvio l'Ordinanza cautelare n. 6135/2023 (disponente la presente notifica per pubblici proclami), si precisa che *itenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:*

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
 - 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;*
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
 - 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;*
- b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 2636/2023) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Sez. 3 bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 25.05.2023, n. 2636-2023, *sub* r.g. 6135/2023.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza cautelare in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale del MIUR, del ricorso, dell'ordinanza e del presente avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 07.06.2023

Avv. Danilo Granata